COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA **ANNO 2026**
N.17 del Reg. Delibere

OGGETTO: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2026-2029 VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO "VICENZA" PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.**

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 19:30 presso la Residenza Municipale, con nota di convocazione prot. N. 2908 del 18/06/2026, in via Chiesa Nuova, 3 in via STRAORDINARIA, in sessione PUBBLICA, in PRIMA convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale,nelle persone dei seguenti signori:

			Presente/Assente
1	Tasso Gabriele	Sindaco	Presente
2	Bacco Adriano	Componente del Consiglio	Presente
3	Bauce Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
4	Rancan Sara	Componente del Consiglio	Presente
5	Negro Marcigaglia Marco	Componente del Consiglio	Assente
6	Melotti Nicola	Componente del Consiglio	Presente
7	Ferrari Francesco	Componente del Consiglio	Presente
8	Xompero Daniele	Componente del Consiglio	Assente
9	Rigo Valeria	Componente del Consiglio	Assente
10	Beltrame Rina	Componente del Consiglio	Presente
11	Dalla Barba Matteo	Componente del Consiglio	Presente
	Presenti N. 8	Assenti N. 3	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Domanin Alice .

Il Sig. Tasso dott. Gabriele nella sua qualità Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco prende la parola e introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", nonché all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.
Evidenzia che il Piano Economico Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale vengono determinati i costi complessivi del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e rappresenta il presupposto necessario per la definizione delle tariffe da applicare agli utenti. Precisa che il PEF è stato predisposto dal gestore del servizio e successivamente validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", quale Ente Territorialmente Competente, secondo le disposizioni emanate da ARERA.
Il Sindaco informa che per l'anno 2026 il costo complessivo del servizio ammonta ad euro 182.182,00 e che le tariffe proposte consentono di garantire la copertura integrale dei costi del servizio, nel rispetto del principio secondo il quale il gettito della TARI deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei rifiuti.
Il Sindaco, conclusa l'esposizione, invita i presenti a intervenire, qualora vi siano osservazioni o richieste di chiarimento.
Accertato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l'approvazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1. l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
2. l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni

e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;
TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di San Pietro Mussolino, è presente e operante il Consiglio di Bacino "Vicenza", costituito mediante sottoscrizione in data 20/06/2018 della convenzione per il funzionamento dello stesso come Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;
CONSIDERATO che il Comune di San Pietro Mussolino figura come gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
VISTA la nota del Consiglio di Bacino "Vicenza" prot. 2836 del 15/06/2026 con la quale ha trasmesso al Comune di San Pietro Mussolino, ai fini della presa d'atto e per la definizione degli aspetti tariffari, il Piano Economico – Finanziario (PEF) 2026 – 2029 del servizio di gestione dei rifiuti e la relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore Agno Chiampo Ambiente e dei dati economici rendicontati dai Comuni del bacino gestionale di riferimento approvati dallo stesso con deliberazione n. 11 del 11/06/2026;
PRESO ATTO, pertanto, che:

- il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario 2026 del Comune di San Pietro Mussolino è pari ad € 184.746,00 suddiviso tra costi fissi pari ad €. 52.508,00 e costi variabili pari ad €. 132.238,00;
- il costo complessivo da coprire con tariffa per l'anno 2026, decurtato del contributo MIUR, risulta di conseguenza pari ad **€ 182.182,00** di cui €. 51.226,00 costi fissi e €. 130.956,00 costi variabili;

VISTI:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:
- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTI:

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*;*
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 25/05/2023 così come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2026;
- l'art. 8 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma

651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
RICHIAMATA la Legge n° 147/2013 e precisamente l'art. 1 comma 652 con la quale viene disposto che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà, anche quest'anno, di fissare al di sotto del limite minimo i coefficienti kc e kd per le categorie 6, 16 e 17, come risulta nell'allegato C) alla presente deliberazione e di confermare l'applicazione del valore massimo per tutte le altre categorie al fine di mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, pur riconoscendo una determinata differenziazione tra le categorie che conferiscono al servizio pubblico maggiori quantitativi di rifiuti;
CONSIDERATO che anche ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;
RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, da applicare per l'anno 2026, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2026 predisposta dall'Ente Territorialmente Competente al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";
DATO ATTO che la Provincia di Vicenza con Decreto del Presidente nr. 104 del 04/11/2025 ha confermato l'imposta per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente nella misura massima del 5% della TARI;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025, n. 24, che ha disciplinato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale per i rifiuti", in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
RILEVATO che il sopracitato DPCM, prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2025 del bonus sociale per i rifiuti, ha stabilito che tale bonus venga riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e che a tali nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;
CONSIDERATO che con deliberazione 355/2025/R/RIF ARERA ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti stabilendo, tra l'altro, che il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE) trasmette ai comuni entro il 1° marzo di ciascun anno (a+1)

i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili e che i comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, effettuare le opportune verifiche, quantificare l'agevolazione spettante nell'anno a e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno (a+1) nella prima rata utile;

PRESO ATTO delle delibere Arera:

- n.*386/2023/R/rif* che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  a) *U R1,a,* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza;
  b) *U R2,a,* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza;
- n.*133/2025/R/rif* che ha disciplinato la seguente ulteriore componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  c) *U R3,a,* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari ad € 6,00 per utenza;

PRESO ATTO, altresì, che gli importi sopra indicati non sono stati oggetto di aggiornamento da parte di ARERA;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 "*L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"*

RILEVATO che il criterio utilizzato per la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie, utenze domestiche e non domestiche, è stato quello di eseguire una media tra due rapporti ossia tra la metratura imponibile a ruolo rispetto alle superfici e tra la produzione teorica di rifiuti delle due categorie rispetto alla produzione totale;

RITENUTO di determinare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2026, tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei quantitativi dei rifiuti conferiti dalle stesse:

COSTI FISSI
- utenze domestiche 80%
- utenze non domestiche 20%

COSTI VARIABILI
- utenze domestiche 78%
- utenze non domestiche 22%

CONSIDERATE le disposizioni dettate dalla delibera ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 intervenute in ambito della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che prevede tra l'altro che:

- il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4, 5,6,7 e 8 del TITR fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque, non superiore al bimestre;
- in presenza di una riscossione annuale, il gestore della attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in una unica soluzione;
- che l'art.15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28.6.2019, n.58, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU, e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del primo dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che:

- il PEF è pervenuto in data 15/06/2026 e che, pertanto, non è possibile garantire le scadenze di pagamento

così come disciplinate da ARERA;
- Arera in data 29/04/2026, ha chiarito in merito all'applicazione del bonus sociale rifiuti, che "nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2026 è stato modificato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti stabilendo il conguaglio del bonus spettante alle utenze che risultano morose della TARI, per gli anni precedenti alla data di emissione dell'avviso di pagamento per l'anno 2026, senza essere pertanto riconosciuto;
VALUTATA, inoltre, l'opportunità di introitare comunque entro l'anno corrente la tassa rifiuti, al fine di scongiurare eventuali conseguenze negative per l'Ente in termini di cassa;
RITENUTO, pertanto, per l'anno 2026 prevedere le seguenti scadenze:

- **rata n. 1** con scadenza al 15/09/2026 oppure **versamento rata unica**;
- **rata n. 2** con scadenza al 15/11/2026;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) anno 2026;
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-bis e ter, del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VERIFICATOche, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
ATTESOche la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, e allegati alla presente deliberazione;

Acquisite le votazioni, rese per alzata di mano, con il seguente esito:
Presenti: 8
Assenti:3 (Negro Marcigaglia Marco, Xompero Daniele, Rigo Valeria)
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0

DELIBERA

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **di prendere atto** dei seguenti atti elaborati in conseguenza della revisione infra annuale e validati dal Consiglio di Bacino "Vicenza" con deliberazione n. 11 del 11/06/2026:
   - Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029, Allegato A) alla presente deliberazione, del servizio di gestione dei rifiuti comprensivo dei costi relativi alla Società Agno Chiampo Ambiente Srl e del Comune per un totale complessivo per l'anno 2026 di €. 182.182,00;
   - relazione di accompagnamento del PEF, Allegato B) alla presente deliberazione;

2. **di approvare** le tariffe della TARI anno 2026 come da prospetto Allegato C) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **di quantificare** in €. 182.182,00 il gettito complessivo della Tassa Rifiuti (TARI), che corrisponde all'entrata massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, dando atto che viene assicurata, in via previsionale, l'integrale copertura dei costi del servizio come risulta dal PEF.

4. **di stabilire** la ripartizione percentuale dei costi a carico delle utenze domestiche e non domestiche nel seguente modo:
   COSTI FISSI
   - utenze domestiche 80%
   - utenze non domestiche 20%

   COSTI VARIABILI
   - utenze domestiche 78%
   - utenze non domestiche 22%

5. **di dare atto** che sull'importo della Tassa Rifiuti, si applica:
   - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5% di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i;
   - le componenti perequative $UR1,a$, $UR2,a$ e $UR3,a$ pari rispettivamente ad € 0,10, € 1,50 e €. 6,00 ad utenza per anno;

6. **di dare atto** che, in attuazione dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del DPCM 24/2025e delle deliberazioni ARERA 355/2025/R/RIF e 123/2026/R/RIF, è riconosciuto il bonus sociale rifiuti riferito alla TARI dell'anno 2025 in favore degli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate, e che la suddetta agevolazione è finanziata dalla componente perequativa $UR3,a$ applicata a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti;

7. **di dare atto,** inoltre, che ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti il bonus spettante alle utenze, che risultano morose per TARI anni precedenti alla data di emissione dell'avviso di pagamento per l'anno 2026, sarà compensato con quanto dovuto e pertanto non sarà riconosciuto;

8. **di fissare** le scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2026 in numero due rate con scadenza rispettivamente:

   - **rata n. 1** con scadenza al 15/09/2026 oppure **versamento rata unica**;
   - **rata n. 2** con scadenza al 15/11/2026;

9. **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026, previo perentorio invio, nei termini di legge ed esclusivamente per via telematica, dello stesso mediante

inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti consequenziali, con la seguente separata votazione, espressa in forma palese, dal seguente esito:
Presenti: 8
Assenti:3 (Negro Marcigaglia Marco, Xompero Daniele, Rigo Valeria)
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 0

La seduta si chiude alle Ore 19,39.

COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
(Provincia di Vicenza)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
F.to Dott. Tasso Gabriele	F.to Domanin Alice
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005	*Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio elettronico del Comune dal 23/06/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Comune di San Pietro Mussolino, lì 23/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to Domanin Alice
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 22/06/2026 , ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Comune di San Pietro Mussolino, lì 23/06/2026

Il Segretario Comunale
F.to Domanin Alice
Firmato digitalmente D.Lgs.82/2005

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 23/06/2026

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2026

Allegato C)

N. COMPONENTI	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	COEFFICIENTE KA	COEFFICIENTE KB
1	0,3142 €	76,73 €	0,84	0,8
2	0,3666 €	153,46 €	0,98	1,6
3	0,4040 €	191,83 €	1,08	2
4	0,4339 €	249,38 €	1,16	2,6
5	0,4638 €	306,92 €	1,24	3,2
6	0,4863 €	354,88 €	1,3	3,7

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2026

CODICE ATTIVITA'	ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	COEFFICIENTE KC	COEFFICIENTE KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto_	0,2263 €	0,6534 €	0,51	4,2
2	Campeggi, distibutori carburanti	0,3550 €	1,0189 €	0,8	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,2796 €	0,8089 €	0,63	5,2
4	Esposizioni, autosaloni	0,1908 €	0,5523 €	0,43	3,55
5	Alberghi con ristorante	0,4749 €	1,3674 €	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,3306 €	1,0189 €	0,745	6,55
7	Case di cura e riposo	0,4438 €	1,2741 €	1	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,5015 €	1,4468 €	1,13	9,3
9	Banche ed istituti di credito	0,2574 €	0,7436 €	0,58	4,78
10	Negozi di abigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,4926 €	1,4188 €	1,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,6746 €	1,9368 €	1,52	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,4615 €	1,3223 €	1,04	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,5148 €	1,4748 €	1,16	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,4038 €	1,1667 €	0,91	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,4837 €	1,3876 €	1,09	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,8044 €	4,6865 €	4,066	32
17	Bar, caffè, Pasticceria	1,3811 €	3,7633 €	3,112	24
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,0562 €	3,0413 €	2,38	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,1583 €	3,3306 €	2,61	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,6331 €	13,3163 €	10,44	85,6
21	Discoteche, night club	0,7278 €	2,0923 €	1,64	13,45